

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 agosto 2011

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Brandy italiano». (11A12469)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione di una Scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 17, con il quale e' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297;

Viste le disposizioni applicative del regolamento (CEE) n. 1576/89 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/97 emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato con circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale e' stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;

Ritenuto necessario definire la scheda tecnica della indicazione geografica «Brandy italiano», atteso il rinvio disposto dall'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1

Scheda tecnica

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Brandy italiano», riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 7, foglio n. 51

SCHEMA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA "BRANDY ITALIANO"

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Brandy italiano*

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Brandy*

La denominazione «*Brandy italiano*» è riservata al brandy ottenuto in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

- è ottenuta da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino a meno di 94,8% vol., a condizione che tale distillato non superi il limite massimo di 50% del tenore alcolico del prodotto finito;
- invecchiata in recipienti di quercia per almeno un anno o per almeno sei mesi se la capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1.000 litri;
- con tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125g/hl di alcole a 100% vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate;
- con un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;
- il titolo alcolometrico volumico minimo del *brandy* è di 36 % vol.;
- non deve esservi aggiunta di alcole etilico diluito o non diluito;
- non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali;
- può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:


- tenore di alcole metilico non superiore a 150 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.

c) zona geografica interessata:

L'intero territorio nazionale italiano.

d) metodo di produzione della bevanda spiritosa:

La denominazione «*Brandy italiano*» è riservata al prodotto ottenuto in Italia, da acquaviti di vino con aggiunta o meno di distillato di vino entrambi provenienti da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale. L'invecchiamento deve avvenire in magazzini ubicati nel



territorio nazionale in recipienti di quercia non verniciati né rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.

Nella preparazione del «*Brandy italiano*» è consentita l'aggiunta di:

- zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro, espressi in zucchero invertito;
- caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;
- sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.

e) titolo alcolometrico:

Per poter essere immesso al consumo il «*Brandy italiano*» deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume.

f) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica:

La produzione del «*Brandy italiano*» è legata strettamente al territorio di origine ed è documentata in numerose testimonianze storiche. Per tradizione, è ottenuto mediante distillazione e/o ridistillazione, in Italia, delle materie prime:

- vino ottenuto da uve (*vitis vinifera*) raccolte e vinificate in Italia,
- acquavite di vino, a sua volta ottenuta da vini prodotti con uve raccolte e vinificate in Italia,
- distillato di vino, ottenuto da vini prodotti con uve raccolte e vinificate in Italia,
- taglio/assemblaggio tra acquavite di vino e distillato di vino.

g) condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali:

Per poter essere immesso al consumo, il «*Brandy italiano*» deve maturare, in regime di sorveglianza fiscale, per almeno 12 mesi in botti di legno di quercia o 6 se la capienza delle botti non è superiore a 1.000 litri.

h) nome e indirizzo del richiedente:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Via XX settembre, 20 - 00187 Roma.

